

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2017**, il giorno **20** del mese di **luglio**, alle ore **18,00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cappuccilli, Cirillo, Di Silvestre, Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
ORE 18,15
- 2) GIURAMENTO AVVOCATI
- 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI -
DECADENZA PATROCINIO
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - ATTESTATI - VARIE
(RELATORE GALASSO)
- 7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO
(RELATORE CORRADINI)
- 8) SENTENZA SEZIONI UNITE SUPREMA CORTE SU RICORSO
COA CONTRO PROVVEDIMENTI CDD (RELATORE
CORRADINI)
- 9) SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE 14/6/20147 C75-16
(RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 10) PROTOCOLLO DI INTESA CNF/CSM IN TEMA DI
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (RELATORE GALASSO)
- 11) LINEE GUIDA PROFESSIONISTI DELEGATI (RELATORE
COCO)
- 12) ABOGADOS E INTEGRATI: CIRCOLARE CNF N. 7-C-2017 SU
NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (RELATORE
MANCINELLI)

- 13) COMUNICAZIONE AVV. * ARBITRATO * / *
- 14) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME AVVOCATO 2016
- 15) CONVENZIONE MARSH E CASSA FORENSE POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATO (RELATORE SCOPONI)
- 16) PROPOSTA DI CONVENZIONE * PER * (RELATORE CIRILLO)
- 17) RISCONTRO AVV. *
- 18) RICHIESTA AVV. * (RELATORE TIBONI)
- 19) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE SCHIONA)
- 20) DISPOSIZIONE 5/7/2017 PRESIDENTE TRIBUNALE COORDINATORE GIUDICE DI PACE DI PESCARA
- 21) SEGNALAZIONE CASA CIRCONDARIALE CHIETI (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 22) PROTOCOLLO TIROCINI FORMATIVI PRESSO TAR SEZIONE STACCATA DI PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)
- 24) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 25) OPINAMENTI
- 26) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (6/07/2017), il Consiglio l'approva.

2) GIURAMENTO AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, l'Avv. Mura Rita.

Alle ore 18,26 entra e partecipa alla seduta il cons. Scoponi.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a) Il Presidente rende noto che l'Avv. * in data 7/7/2017 ha depositato in segreteria ricorso al CNF avverso la decisione emessa dal COA nel procedimento disciplinare n. */13. Il COA prende atto e dispone la trasmissione al CNF.
- b) Il Presidente rende noto che l'Avv. * in data 12/7/2017 ha depositato ricorso al CNF avverso la decisione emessa dal COA nel procedimento disciplinare n. */13. Il COA prende atto e dispone la trasmissione al CNF.
- c) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. * (n. */17PE). Il COA prende atto.
- d) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. * (n. */17PE). Il COA prende atto.
- e) Il Presidente rende noto che il CDD ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. * (n. */17PE). Il COA prende atto.

- f) Il Presidente rende noto che il CNF ha inoltrato l'invito all'evento con i rappresentanti delle Avvocature dei Paesi del G7 "*Sicurezza e linguaggio dell'odio; tutela della persona e protezione dei dati personali: i Diritti nell'era dei social-media*", che si terrà a Roma il 14/9/2017. Il COA delega il Presidente alla partecipazione.
- g) Il Presidente rende noto che il CNF ha inviato una comunicazione del Cons. Avv. Lucio Del Paggio relativa ad una gara europea per la stipula di una convenzione per le polizze di Responsabilità Civile Professionale e Infortuni per l'Avvocato. Il COA prende atto ed esprime compiacimento per l'iniziativa.
- h) Il Presidente riferisce di aver partecipato alla riunione della Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia tenutasi il 19/7/2017, nella quale si è discusso tra le varie ed eventuali della necessità di acquistare una nuova barriera per l'uscita dal parcheggio riservato agli avvocati, lato via Tirino. Il COA, preso atto dei tempi di attesa per l'acquisto di detta barriera da parte del Ministero della Giustizia e considerata la necessità di dovere attivare il prima possibile il sistema contaposti, delibera l'acquisto della barriera come da preventivo della Ditta Aquila del 12/7/17 e manda al Presidente per la firma per accettazione dell'offerta ed al cons. Tesoriere per il pagamento.

Alle ore 18,36 entra e partecipa alla seduta il cons. Ugo Di Silvestre.

- i) Il Presidente rende noto di aver sottoscritto per accettazione il preventivo della ditta Rema Tarlazzi S.p.A. per l'acquisto di 40 telecomandi da consegnare agli avvocati assegnatari, al prezzo ridotto di € 980,00 IVA esclusa. Il COA, preso atto, ratifica l'operato del Presidente e manda al cons. Tesoriere per il pagamento.
- j) Il Presidente rende noto che, a seguito di quanto deliberato dalla Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari di Pescara nella riunione del 12/6/2017, è stata predisposta la scrittura privata tra l'Ordine degli Avvocati di Pescara e il Tribunale di Pescara per la concessione in comodato d'uso precario, dei locali destinati ad abitazione dei custodi, da utilizzare per le attività di formazione dell'Ordine e della Fondazione Forum Aterni, tra cui in particolare il corso di preparazione all'esame di abilitazione forense. Il COA delibera di approvare il testo della scrittura privata di comodato.
Il Consiglio, considerato altresì il preventivo di spesa inviato dalla Ditta * per lo sgombero dei locali, imbiancatura e pulizia di pavimenti e bagni, delibera, allo stato, di fare eseguire solo lo sgombero dei rifiuti previa acquisizione del DURC e, successivamente, della certificazione relativa allo smaltimento.
- k) Il Presidente rende noto che l'Avv. Vincenzo Di Girolamo ha inviato il verbale dell'assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Circondario del Tribunale di Pescara, tenutasi in data 11/7/2017. Il COA, preso atto del verbale dell'assemblea dell'Osservatorio, delibera di richiedere che il provvedimento ex art. 631 cpc sia adottato solo al termine dell'udienza. Dispone di dare comunicazione della presente richiesta al Presidente del Tribunale.

- l) Il Presidente rende noto che l'AIGA sezione di Pescara ha comunicato l'esito delle elezioni del Direttivo. Il Consiglio prende atto e formula al nuovo direttivo della sezione AIGA di Pescara le proprie congratulazioni e gli auguri per la futura attività, nello spirito di collaborazione che ha costantemente contraddistinto i rapporti con il COA.
- m) Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio la segnalazione pervenuta a mezzo pec dal Cons. Avv. Scoponi relativa ai tempi di attesa dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara per l'apposizione della formula esecutiva su un decreto ingiuntivo. Il Consiglio, preso atto della segnalazione del cons. Scoponi, delibera di segnalare al Presidente del Tribunale gli eccessivi tempi di attesa per l'apposizione della formula esecutiva da parte del Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace, invitandolo all'adozione di ogni opportuno provvedimento in merito.
- n) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la funzione di Commissario in vista della composizione della commissione esaminatrice per la prossima sessione dell'esame di avvocato. Il Consiglio prende atto.

4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. Martella Vincenzo;
- b) ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila il dott. Antonacci Dario con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti;
- c) autorizzare il Dott. Di Girolamo Riccardo ad esercitare attività professionale in sostituzione del dominus avv. Di Girolamo Vincenzo ai sensi dell'art. 41 comma 12 L. 247/12, con decorrenza dalla data della presente delibera e per il periodo di cinque anni, come da separati e distinti provvedimenti;
- d) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. De Vito Silvia su domanda dell'11/7/2017;
- e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa Albi Valeria per trasferimento dall'Ordine di Milano;
- f) prendere atto della rinuncia al nulla-osta per il trasferimento all'Ordine di Mantova inviata dalla dott.ssa Bosio Claudia in data 12/7/2017;
- g) rilasciare il nulla-osta all'Avv. Mangia Stefania per il trasferimento all'Ordine degli Avvocati di Lecce.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 01/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda perché la certificazione consolare prodotta non è conforme alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 06/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della * depositata in data 20/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 10/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'emissione di decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della Provincia di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 20/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/7/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 21/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 23/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per opposizione di terzo ex art. 617 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data

24/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 11/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento giudiziale per scioglimento del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 26/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 14/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla domanda di usucapione proposta dinanzi al Tribunale di Pescara dalle sig.re *.*.* e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 27/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 13/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 28/06/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 03/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 07/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, delibera di rigettare la domanda per incompetenza territoriale del COA di Pescara (Corte cost. sent. n. 169/2008), ai sensi dell'art. 124 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 04/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 04/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al

Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 04/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 18/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

alle ore 19,10 esce il Cons. Coco

Il Consiglio, riesaminate le istanze della sig.ra * (n. a * il *) e della sig.ra * (n. a * il *) depositate in data 04/07/2017, riunite nella seduta del 06/07/2017 e la documentazione fornita a corredo in data 12/07/2017, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la dichiarazione di inefficacia di due atti pubblici proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dalla *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle 19,10 rientra il Cons. Coco.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 06/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento sinistro assicurativo da polizza incendi, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 07/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, dichiara inammissibile la domanda perché analoga istanza risulta depositata il 21/03/2017 e dichiarata inammissibile con delibera del 30/03/2017 per mancata allegazione dell'autocertificazione dei redditi, con l'avviso che la richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 07/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la documentazione comprovante l'intercorso rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 07/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per azione

revocatoria promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dalla * (già *), ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 07/07/2017, la documentazione fornita a corredo e la rinuncia pervenuta il 19/07/2017, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, prende atto della rinuncia e delibera il non luogo a provvedere.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 10/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento consensuale per separazione dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 10/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda perché l'istante risulta già ammessa al patrocinio dello Stato con delibera del 02/02/2017 per un procedimento di separazione giudiziale nei confronti del sig. *

Il Consiglio, esaminate le istanze del sig. * (n. a * il *) e della sig.ra * (n. a * il *) depositate in data 07/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 07/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio congiunto da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con il certificato di residenza della sig.ra *, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dei rapporti familiari promosso dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del

Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere un termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la documentazione inerente la medesima, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 668 c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione del provvedimento di omologa della separazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento avente ad oggetto l'affidamento condiviso della figlia minorenni *, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda ai sensi dell'art. 119 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., perché dallo stato passivo risulta escluso il

creditore “*”, con conseguente non proponibilità dell’opposizione da parte dell’istante in qualità di persona fisica.

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 11/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica del provvedimento di determinazione del mantenimento e del diritto di visita del figlio naturale, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento di somma proposto dinanzi al Giudice di Pace di Pescara dal sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni della separazione da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell’INPS – sede di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 12/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di rigettare la domanda per inidoneità della certificazione dell’autorità consolare, ai sensi dell’art. 79, comma 2, DPR 30.05.2002 n. 115T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in riassunzione da proporre dinanzi al Giudice di Pace di Pescara nei confronti della Soget s.p.a. e del Comune di *, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per

l'integrazione della domanda con la documentazione reddituale del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 316 c.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS – sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sig.ri * (n. a * il *) e * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in

data 14/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la documentazione dello stato di disoccupazione e dei redditi percepiti nel 2017, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la documentazione dello stato di disoccupazione e dei redditi percepiti nel 2017, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa di lavoro da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo per mancato pagamento di busta paga, da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti della *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con il certificato di residenza del sig. *, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons., di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'emissione

di decreto ingiuntivo da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara – sezione Lavoro nei confronti dell'INPS – sede di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 17/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da circolazione stradale da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti di * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la revisione o la revoca dell'assegno divorzile proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti della sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera

di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per querela di falso proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione dello stato di famiglia, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (n. a * il *) depositata in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, delibera di concedere il termine di 20 giorni per l'integrazione della domanda con la produzione di copia del provvedimento di separazione, ai sensi dell'art. 79, comma 3, e dell'art. 123 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze della sig.ra * (n. a * il *) e del sig. * (n. a * il *), depositate in data 18/07/2017 e la documentazione fornita a corredo; udita la relazione del Cons. di Bartolomeo, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità proposto dinanzi al Tribunale di Pescara dal sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE GALASSO)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminata la proposta della Commissione formazione del 19/07/2017, delibera di dispensare dall'obbligo della formazione professionale continua:

- l'Avv. *, prendendo atto del deposito del certificato di nascita del bambino, conferma la delibera del 10/04/2017 di esonero totale dal 22/04/2017 al 22/06/2018 per il triennio formativo 2017-2019, e delibera l'esonero parziale al 50% dal 23.06.2018 al 31.12.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Reg. Coordinato COA per la Formazione, riservando ogni provvedimento per il triennio formativo successivo;
- l'Avv. *, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 del Reg. Coordinato COA per la Formazione, per il triennio formativo 2014-2016, totalmente dal 14.01.2015 al 14.03.2016 e parzialmente dal 15.03.2016 al 31.12.2016. Per il triennio 2017-2019, parzialmente dal 1.01.2017 al 14.03.2018.

B) ATTESTATI

Il Consiglio,

- esaminata la proposta della commissione formazione del 19/7/2017;
- viste e disaminate le rispettive istanze;
- visto l'art. 12, c. 5, Regolamento Formazione CNF;

- considerati i principi che hanno ispirato le precedenti delibere del COA, secondo i quali, per il triennio formativo 2014/2016 ed in prima applicazione dell'attuale disciplina, è stato ritenuto assolto l'obbligo formativo triennale con compensazione dei crediti nell'arco dell'intero triennio, in considerazione della modifica in data 30/07/2015 del Regolamento CNF, che ha escluso detta possibilità di compensazione dei crediti,

delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2014/2016 agli avvocati:

- Avv. Mario AMICARELLI, per il 2014-2016;

- Avv. Sandro CAMPOBASSI, per il 2014-2016, visto l'esonero *ex lege*.

**7) ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO
(RELATORE CORRADINI)**

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * sollecita la cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio, a motivo della mancata richiesta di permanenza, udito il Cons. relatore,

delibera nulla a provvedere, in quanto la cancellazione dall'elenco nazionale è di esclusiva competenza del CNF, il quale non ha ancora provveduto. Nelle more, lo stesso CNF, peraltro con apposito avviso sul sito istituzionale, aveva già disposto che tutti gli iscritti alla data del 30/12/16 permangono comunque nei turni predisposti dai COA per il secondo trimestre del 2017. Inoltre il Consiglio, nella seduta del 22/6/17, preso atto della nota 20.06.2017 con la quale il CNF comunicava che avrebbe proceduto alle cancellazioni d'ufficio per mancata dichiarazione di permanenza in data 12.07.2017, ha deliberato di proporre al CNF che gli effetti delle cancellazioni decorrano dal 01.10.2017 per tutti coloro che sono stati inseriti nei turni dei difensori d'ufficio relativi al III trimestre 2017, al fine di consentire il rispetto delle turnazioni predisposte.

**8) SENTENZA SEZIONI UNITE SUPREMA CORTE SU RICORSO
COA CONTRO PROVVEDIMENTI CDD (RELATORE
CORRADINI)**

Il Consiglio, letta la sentenza Cass. SS.UU. civili n. 16993/17, pubblicata il 10 luglio, nella quale viene statuita l'ammissibilità del ricorso al CNF da parte del COA di appartenenza del legale, contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina, archiviazione compresa,

udito il Cons. relatore,

delibera di fare richiesta al CDD di trasmettere, unitamente alla comunicazione dell'archiviazione, anche la relativa motivazione e/o richiesta-proposta del Presidente e/o dell'istruttore.

**9) SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA UE 14/6/20147 C75-16
(RELATORE DI BARTOLOMEO)**

Il Consiglio,

vista la comunicazione del CNF;

letta la sentenza 14/6/2017 c-75/16 relativa all'assistenza tecnica in mediazione e nelle ADR dei consumatori;

udito il Cons. relatore, prende atto e delega il Cons. di Bartolomeo, quale presidente ODM, a verificare la possibilità e l'opportunità di iscrivere

l'ODM di questo COA anche nell'elenco previsto dall'art. 141 decies del Codice del Consumo.

10) PROTOCOLLO DI INTESA CNF/CSM IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio,

vista la comunicazione del CNF;

letto il protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il CNF contenente le linee guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale;

udito il Cons. relatore,

prende atto e rileva l'incompetenza del COA di Pescara, in quanto la sezione specializzata di Tribunale di riferimento individuata dalla normativa vigente come competente in materia non si trova in Abruzzo, bensì a Roma.

11) LINEE GUIDA PROFESSIONISTI DELEGATI (RELATORE COCO)

Il Consiglio,

vista la comunicazione della dott.ssa Lucia Di Rupo;

lette le linee guida per Professionisti Delegati nelle Procedure Esecutive Immobiliari;

udito il Cons. relatore, prende atto e delibera darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

12) ABOGADOS E INTEGRATI: CIRCOLARE CNF N. 7-C-2017 SU NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (RELATORE MANCINELLI)

Il Consigliere Segretario, in adempimento della delega ricevuta dal Consiglio nella seduta del 25/5/17 per la esecuzione della circolare CNF n.7-C-2017 del 15/5/17, che ha trasmesso la nota 12/5/17 del Ministero di Giustizia/Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio II Ordini Professionali-Reperto Internazionale, riferisce:

- di avere provveduto ad inoltrare, agli Abogados iscritti nell'elenco speciale "stabiliti" dell'Albo o integrati ex art. 12, d. lgs. 96/2001, lettera pec in data 16/6/17 con richiesta di documentazione come di seguito:
 - 1) domanda di omologa della laurea conseguita in Italia e relativo provvedimento di omologa della competente Autorità spagnola;
 - 2) attestato di frequenza del Master complementare e attestato di superamento dell'esame di Stato (per coloro che hanno chiesto l'omologazione del titolo di studio dopo il 31/10/2011 ovvero, pur avendone fatto richiesta prima di tale data, non si siano iscritti ad un Collegio di Abogados nel termine di due anni dalla omologazione);
 - 3) domanda di iscrizione all'Ordine spagnolo;
 - 4) certificazione rilasciata dall'Ordine spagnolo di appartenenza, relativa all'intero periodo di iscrizione (per coloro che abbiano autocertificato l'iscrizione);
 - 5) eventuale decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di Abogado ai sensi del Dlgs 206/2007;

- che la documentazione in questione consente di individuare i casi nei quali, come da indicazioni del Ministerjo de Justicia spagnolo riportate nella nota ministeriale trasmessa dal CNF, possano presumibilmente sussistere irregolarità rispetto alla vigente legislazione spagnola, che prevede una formazione integrativa (master specifico ed esame di Stato) per l'iscrizione ad un Colegio de Abogados, fatta eccezione per coloro che hanno chiesto l'omologazione del titolo di studio straniero entro il 31/10/2011 e si siano iscritti ad un Ordine spagnolo entro due anni dal conseguimento di detta omologazione;
- che la richiesta di documentazione come sopra non è stata inoltrata all'Avvocato integrato *, in quanto cittadina spagnola laureata in Spagna, dunque estranea al problema normativo che si pone per i cittadini stranieri che abbiano chiesto in Spagna l'omologazione del titolo di studio estero, al fine di conseguire ivi il titolo professionale;
- che alla citata pec del 16/6/17, regolarmente consegnata, non hanno dato riscontro gli Abogados * e *, l'Advocat *, gli Avvocati integrati *,* e *;
- che i riscontri pervenuti possono essere così sintetizzati:
 - a) gli Avvocati integrati *,*,*,*,* e * hanno documentato la richiesta o conseguimento della omologazione del titolo di studio con data antecedente al 31/10/2011, nonché l'iscrizione ad un Ordine spagnolo entro i due anni dal conseguimento dell'omologazione;
 - b) l'Abogado * ha inviato una memoria nella quale fa rilevare di essere cittadina rumena laureata in Romania, e che pertanto la circolare del CNF e la nota ministeriale non la riguardano, poiché pertinenti a cittadini italiani con titolo professionale conseguito in Spagna. Inoltre, l'Abogado * rappresenta l'intento *“di rivolgersi agli Organi Superiori competenti affinché si possa tutelare il regolare svolgimento della professione di avvocato stabilito e valutare un eventuale riconoscimento/ristoro del danno”*, in tal senso lamentando la condotta *“pienamente discriminatoria”* di questo COA nei suoi confronti, da considerare *“ancora più grave e vessatoria”* a causa della *“recente richiesta di verifica della documentazione già ampiamente prodotta a suo tempo”*. L'Abogado * allega la richiesta di parere inoltrata al CNF dal COA di Savona in merito alla circolare del 15/5/17, nonché delibera del COA di Verona riguardante la medesima circolare;
 - c) l'Abogado * ha prodotto certificazioni del Colegio de Abogados de Madrid attestanti la sua iscrizione in data 27/5/2014, ed ha altresì dichiarato *“la propria totale estraneità alla fattispecie contemplata nella circolare 15-5/17”*, allegando come da indice un *“Parere su circolare CNF”* a sua firma (contenente argomentazioni in merito alla attuale normativa spagnola, alla sua non applicabilità in via retroattiva e alla mancanza di legittimazione delle Autorità italiane di *“porre in discussione la regolarità di un titolo spagnolo”*), ed un *“Parere Avvocatura dello Stato”*, datato 27/7/2015.
 - d) l'Abogado * ha inviato *“risposta alla Circolare n.7-C-2017 del 15 maggio 2017”*, nella quale sostiene l'erroneità dell'operato del COA, il quale avrebbe disposto verifiche sul regolare conseguimento del

titolo professionale secondo la legislazione spagnola, mentre la Circolare invitava a *“valutazioni da operarsi in autonomia ... anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni nell’ambito dei doveri di corretta tenuta dell’Albo, degli Elenchi e dei Registri”*. L’Abogado inoltre illustra la normativa contenuta nel d. lgs. 96/2001; cita la sentenza Cass. SS.UU. 28340/11 sulla natura vincolata e non discrezionale del provvedimento COA di iscrizione nell’elenco “stabiliti”; argomenta in relazione alla incompetenza dello Stato italiano ad entrare nel merito della legittimità della iscrizione nello Stato “di origine”, sino a quando quest’ultimo non abbia assunto determinazioni ad hoc, a pena di incorrere in *“una violazione molto grave che porterebbe il professionista ad adire le opportune sedi di giudizio per vedere tutelati i propri diritti”*; produce certificazione del Colegio de Abogados di Madrid, attestante l’iscrizione dal 11/01/2017;

- che in relazione agli Abogados, all’Advocat e agli Avvocati integrati che non hanno fornito riscontro, esaminati i rispettivi fascicoli personali emergono i seguenti dati di interesse:

Abogado *: omologa 17/6/11, iscrizione Collegio de Lucena 6/10/11;

Abogado *: non documentata l’omologa, iscrizione al Colegio de Jerez de la Frontera-CADIZ 25/10/11;

Advocat *: non documentata l’omologa, iscrizione al Colegio de Barcelona dal 19/11/12;

Avv. integrato *: omologa 08/9/10, iscrizione Colegio de Madrid 10/8/11;

Avv. integrato *: non documentata l’omologa, iscrizione Colegio de Madrid 23/01/12;

Avv. integrato *: omologa 05/7/11, iscrizione Colegio de Madrid 24/10/12;

- che pertanto:

A) in relazione agli Avvocati integrati *,*,*,*,* e *, per i quali la richiesta o conseguimento della omologazione del titolo di studio ha data antecedente al 31/10/2011, ed inoltre l’iscrizione ad un Ordine spagnolo è intervenuta entro i due anni dal conseguimento dell’omologazione, appare certa, secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia Spagnolo riportate nella nota del Ministero della Giustizia Italiano del 12/5/17, la non applicabilità della disposizione addizionale nona della legge 34/2006 dello Stato spagnolo, che richiede obbligatoriamente una formazione complementare (frequenza di master specifico e superamento esame di Stato) per l’iscrizione ad un Colegio de Abogados;

B) in relazione all’Abogado *, comunque cittadino estero che ha chiesto in Spagna l’omologa del titolo di studio ed ha ivi conseguito il titolo professionale, esaminato il fascicolo personale, non risulta alcuna documentazione relativa alla omologazione del titolo di studio, e l’iscrizione presso il Colegio Sant Feliu de Llobregat è datata 25/10/13. Con conseguente impossibilità di conoscere se la iscrizione presso l’Ordine spagnolo sia intervenuta entro due anni dal conseguimento

- dell'omologa, o se sia applicabile la disposizione addizionale nona della legge 34/2006 dello Stato spagnolo. Ciò rende necessario, affinché il COA di Pescara possa all'esito eventualmente deliberare per quanto di competenza, interpellare il Ministerjo de Justitia spagnolo attraverso il Ministero della Giustizia, nonché direttamente l'Ordine Spagnolo di appartenenza, perché forniscano informazioni su eventuali provvedimenti adottati o in corso di adozione in caso di irregolarità della iscrizione secondo la legislazione spagnola applicabile *ratione temporis*;
- C) in relazione all'Abogado *, esaminato il fascicolo personale, non risulta alcuna documentazione relativa alla omologazione del titolo di studio, e l'iscrizione presso il Colegio de Madrid è datata 11/01/17, con presumibile applicabilità della disposizione addizionale nona della legge 34/2006 dello Stato spagnolo. Ciò rende necessario, affinché il COA di Pescara possa all'esito eventualmente deliberare per quanto di competenza, interpellare il Ministerjo de Justitia spagnolo attraverso il Ministero della Giustizia, nonché direttamente l'Ordine Spagnolo di appartenenza, perché forniscano informazioni su eventuali provvedimenti adottati o in corso di adozione in caso di irregolarità della iscrizione secondo la legislazione spagnola applicabile *ratione temporis*;
- D) in relazione all'Abogado *, esaminato il fascicolo personale, non risulta alcuna documentazione relativa alla omologazione del titolo di studio, e l'iscrizione presso il Colegio de Madrid è datata 27/5/2014. Con conseguente impossibilità di conoscere se la iscrizione presso l'Ordine spagnolo sia intervenuta entro due anni dal conseguimento dell'omologa, o se sia applicabile la disposizione addizionale nona della legge 34/2006 dello Stato spagnolo. Ciò rende necessario, affinché il COA di Pescara possa all'esito eventualmente deliberare per quanto di competenza, interpellare il Ministerjo de Justitia spagnolo attraverso il Ministero della Giustizia, nonché direttamente l'Ordine Spagnolo di appartenenza, perché forniscano informazioni su eventuali provvedimenti adottati o in corso di adozione in caso di irregolarità della iscrizione secondo la legislazione spagnola applicabile *ratione temporis*;
- E) in relazione a coloro che non hanno dato riscontro, esaminati i dati disponibili come sopra riportati, la sola posizione da segnalare in base alla datazione di interesse è quella dell'Avvocato integrato *, non risultando nel fascicolo personale alcun documento relativo alla omologazione del titolo di studio, con conseguente impossibilità di conoscere se l'iscrizione all'Ordine spagnolo, datata 23/01/12, risulti avvenuta entro i due anni dal conseguimento della omologazione. Ciò rende necessario, affinché il COA di Pescara possa all'esito eventualmente deliberare per quanto di competenza, interpellare il Ministerjo de Justitia spagnolo attraverso il Ministero della Giustizia, nonché direttamente l'Ordine Spagnolo di appartenenza, perché forniscano informazioni su eventuali provvedimenti adottati o in corso di adozione in caso di irregolarità della iscrizione secondo la legislazione spagnola applicabile *ratione temporis*;
- quanto alla delega ricevuta dal Consiglio nella medesima seduta del 25/5/17, per la verifica del requisito della iscrizione presso l'Ordine

spagnolo nel caso di autocertificazione, il Cons. Segretario riferisce che l'Abogado *, il quale aveva autocertificato in unica dichiarazione l'intero periodo di iscrizione al Colegio di Jerez de la Frontera-CADIZ, non ha dato riscontro alla richiesta di documentazione;

- infine, il relatore segnala che non hanno provveduto al deposito, ai sensi dell'art. 6, comma 10, D. lgs. 96/01, della certificazione annuale di iscrizione all'Ordine del Paese "di origine":
 - l'Abogado *, del Colegio de Lucena, per gli anni successivi al 2013,
 - l'Advocat *, del Colegio de Barcelona, per gli anni successivi al 2012.

Il Consiglio

- preso atto di quanto riferito dal Cons. Segretario in adempimento della delega ricevuta nella seduta del 25/5/17;
- rilevato che il CNF, nella circolare n.7-C-2017 del 15/5/17 che trasmette la nota del Ministero della Giustizia datata 12/5/17, invita i COA ad assumere in autonomia ogni valutazione del caso "anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni, nell'ambito dei doveri di corretta tenuta dell'Albo, degli Elenchi e dei Registri";
- letta la nota del Ministero della Giustizia 12/5/17 e verificato che nessuno dei destinatari del provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento di titolo professionale estero ex d. lgs. 206/07, elencati nell'allegato della nota ministeriale, risulta iscritto o in attesa di iscrizione con il titolo di abogado presso l'Ordine di Pescara;
- preso atto che dalle verifiche effettuate nell'esercizio dei doveri collegati alla corretta tenuta dell'Albo, Elenchi e Registri sono emersi casi nei quali, presumibilmente, l'iscrizione presso l'Ordine spagnolo "di origine" è irregolare e, come da indicazione del Ministero de Justicia riportate nella nota ministeriale del 12/5/17, deve essere annullata dal Consejo de la Abogacia Espanola, in applicazione della disposizione addizionale nona della legge 34/2006 dello Stato spagnolo;
- considerato che l'iscrizione all'Albo nell'elenco "stabiliti" viene deliberata dal COA, a norma del d. lgs. 96/01, in presenza del requisito della iscrizione presso l'Ordine del paese "di origine" e che, pertanto, l'annullamento di quella iscrizione da parte della competenti Autorità spagnole determinerebbe il venire meno del requisito necessario ad esercitare il diritto di stabilimento, con ogni conseguente provvedimento di competenza del COA per la revisione dell'Albo,
delibera

di interpellare il Ministerio de Justicia spagnolo attraverso il Ministero della Giustizia, nonché direttamente gli Ordini Spagnoli di appartenenza, affinché forniscano informazioni su eventuali provvedimenti adottati o in corso di adozione in caso di irregolarità della iscrizione secondo la legislazione spagnola applicabile *ratione temporis*, in relazione ai seguenti nominativi:

- Abogado *, Colegio de Sant Feliu de Llobregat;
- Abogado *, Colegio de Madrid;
- Avv. integrato *, Colegio de Madrid;
- Abogado *, Colegio de Madrid;

riservando all'esito ogni eventuale provvedimento di competenza.

Delibera inoltre:

- di comunicare la presente delibera al CNF ed al Ministero della Giustizia/Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio II Ordini Professionali-Reperto Internazionale per quanto di competenza;
- di invitare l'Abogado *, il quale aveva autocertificato in unica dichiarazione l'intero periodo di iscrizione al Colegio di Jerez de la Frontera-CADIZ, a provvedere al deposito di certificazione rilasciata da detto Ordine di appartenenza; stabilendo fin d'ora, in caso di mancato riscontro, di delegare il Cons. Segretario ad assumere direttamente informazioni presso il Colegio di Jerez de la Frontera-CADIZ, nell'esercizio del potere di verifica dell'autocertificazione a norma di legge;
- di invitare gli Abogados * e * a provvedere al deposito delle certificazioni di iscrizione all'Ordine "di origine", ai sensi dell'art. 6, comma 10, Dlgs 96/01, rispettivamente per le annualità successive al 2013 ed al 2012, con avviso che in caso di inottemperanza all'obbligo di legge dovrà essere aperto il procedimento di cancellazione.

Manda al Cons. Segretario per gli adempimenti.

13) COMUNICAZIONE AVV. * ARBITRATO * / *

Il Consiglio,

letta la comunicazione dell'Avv. * e la successiva comunicazione dell'Avv. Antonella Zuccarini di rinuncia alla nomina di Presidente del Collegio Arbitrale nell'arbitrato tra * e * ;

vista la propria delibera del 05/5/2016, nella quale è stato stabilito che per la nomina degli arbitri di competenza del COA si attinga all'elenco formato dalla Camera Arbitrale Forense, che ha selezionato gli Arbitri per materia, e nella quale è stato adottato il criterio della minore anzianità di iscrizione all'Albo;

vista e richiamata la propria delibera del 08/6/2017;

ritenuto che l'oggetto della controversia di cui all'istanza dell'avv. * rientra nell'area 1 dell'elenco (obbligazioni e contratti),

delibera di nominare quale terzo arbitro, in sostituzione dell'avv. Zuccarini rinunciataria, l'avv. Giovanni Manieri iscritto nell'elenco di cui sopra, all'area 1, ed avente minore anzianità di iscrizione all'Albo.

14) DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAME AVVOCATO 2016

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.

15) CONVENZIONE MARSH E CASSA FORENSE POLIZZA RC PROFESSIONALE AVVOCATO (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio,

presa visione della proposta della DNConsulting, con invio del modulo della Convenzione sottoscritta da Cassa Forense con il Broker assicurativo MARSH, relativa all'assicurazione della RC professionale degli avvocati secondo le condizioni essenziali ed i massimali minimi previsti dal DM 22 settembre 2016, che entrerà in vigore l'11/10/2017;

rilevato che il Consiglio ha già approvato e pubblicato sul proprio sito internet la precedente Convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa Forense sempre con il Broker MARSH, che prevede la copertura dei

medesimi rischi professionali con contratto di assicurazione della RC stipulato con la Compagnia AIG Europe Limited;

presa visione dello specchio riassuntivo allegato alla proposta, contenente una sintetica descrizione delle principali condizioni contrattuali relative all'oggetto, alla durata, alle franchigie e ai limiti di risarcimento, con i relativi premi assicurativi, nonché le condizioni aggiuntive per particolari attività e funzioni, e verificato che tutte le condizioni rispecchiano fedelmente quanto previsto nel citato decreto ministeriale e sembrano apparentemente più convenienti rispetto a quelle contenute nella Convenzione assicurativa già pubblicata sul sito internet dell'Ordine;

delibera

di pubblicare, nell'apposita sezione del sito dedicata alle convenzioni, la convenzione assicurativa stipulata dalla Cassa Forense con il Broker MARSH, relativa alla copertura assicurativa della RC professionale degli Avvocati prestata dalla Compagnia AIG Europe Ltd. alle condizioni tutte di cui all'allegato prospetto informativo, sostituendo quella precedentemente approvata e attualmente pubblicata nel medesimo sito internet.

16) PROPOSTA DI CONVENZIONE * PER * (RELATORE CIRILLO)

Si rinvia per l'assenza del relatore.

17) RISCONTRO AVV. *.

Il Consiglio, letta la nota inviata a mezzo PEC il 12/07/2017 con la quale l'avv. * fornisce i chiarimenti richiesti dal COA a seguito della segnalazione del Presidente della II sezione della Corte di Appello di Ancona, prende atto della risposta dell'avv. * e ne dispone l'inoltro al Presidente della II sezione della Corte di Appello di Ancona.

18) RICHIESTA AVV. * (RELATORE TIBONI)

Il Consiglio,

letta la richiesta di chiarimenti dell'Avv. Giovanna Romano, pervenuta il 5/7/2017;

udito il Cons. relatore, delibera nulla a provvedere poiché la richiesta proviene da soggetto non iscritto all'Albo.

19) COMUNICAZIONE SIG. * (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio,

vista la raccomandata pervenuta il 4/7/2017 – prot. n. 4802/17 contenente esposto presentato dal sig. * al Comando Stazione Carabinieri di Alpignano nei confronti degli Avv.ti * e *;

udito il Cons. relatore,

delibera

di inviare al CDD per le valutazioni di carattere disciplinare sottese alla richiesta "di composizione del dissidio privato ai sensi dell'art. 1 TULPS" depositata presso i Carabinieri. Delibera di dare informazione agli iscritti ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014.

20) DISPOSIZIONE 5/7/2017 PRESIDENTE TRIBUNALE COORDINATORE GIUDICE DI PACE DI PESCARA

Il Consiglio,

letta la comunicazione del direttore amministrativo del Giudice di Pace di Pescara con allegata la disposizione 5/7/2017 del Presidente del Tribunale

Coordinatore, relativa ai giorni e agli orari nei quali il personale amministrativo fornirà informazioni agli utenti a mezzo telefono, delibera di segnalare l'opportunità di una utenza telefonica dedicata al pubblico, alla quale applicare eventualmente personale diverso da quello addetto allo sportello.

21) SEGNALAZIONE CASA CIRCONDARIALE CHIETI (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio,

letta la nota 23/6/2017 del Direttore della Casa Circondariale di Chieti indirizzata ai COA, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza ed ai Magistrati di Sorveglianza;

udito il Vice Presidente,

delibera di non dare seguito alla richiesta di diffusione della nota tra gli iscritti, osservando che non si rileva alcun comportamento da parte degli avvocati tale da richiedere un intervento di questo COA.

22) PROTOCOLLO TIROCINI FORMATIVI PRESSO TAR SEZIONE STACCATA DI PESCARA (RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio,

udita la relazione del Vice Presidente, delibera di approvare lo schema di protocollo per i tirocini formativi presso il TAR, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

23) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)

a) Il COA, vista la domanda con la quale il Dott. *, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013, chiede di essere esonerato dalla frequenza della scuola forense, nello specifico dai moduli di diritto civile (in corso di svolgimento) e diritto penale, avendo già frequentato e concluso il modulo di diritto amministrativo, visto quanto deliberato nella seduta del 29/6/2017, accoglie l'istanza.

b) Il COA, vista la domanda con la quale la Dott. *, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013, chiede di essere esonerata dalla frequenza della scuola forense, nello specifico dal modulo di diritto pubblico, avendo già frequentato e concluso il modulo di diritto penale, visto quanto deliberato nella seduta del 29/6/2017, accoglie l'istanza.

c) Il COA vista la comunicazione con la quale il Dott. *, iscritto al Registro dei Praticanti dall'8/10/2015, chiede la sospensione della pratica dal 23/5/2017 al 10/7/2017, per motivi familiari, prende atto.

d) Il COA vista la richiesta della Dott. *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 2/2/2017, di interruzione della pratica dal 2/2/2017 al 7/5/2017 a causa di sopravvenuti problemi di famiglia, visto l'*art. 4 bis comma 4*) del regolamento in vigore dal 3/6/2016, prende atto.

e) Il COA letta l'istanza della Dott. *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 5/5/2016 ed in possesso del diploma di specializzazione delle professioni legali conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma in data 28/05/2015, di esonero dalla frequenza della scuola forense e di "esonero" da un anno di pratica, delibera di riconoscere un anno di pratica e delibera altresì l'esonero dalla scuola forense.

24) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio prende atto della richiesta dell'Avv. Pratesi Remo di rinnovo dell'autorizzazione alla notificazione di atti n. 46 del 27/11/2008 e vidimazione del quarto registro e, udita la relazione del Cons. Coco cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare il quarto registro dell'Avv. Pratesi Remo.

Alle ore 20,45 escono il V. Presidente e l'avv. di Bartolomeo.

25) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * proc. pen. N. */11 € 1.710,00

Avv. * per * / * € 1.595,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

26) VARIE ED EVENTUALI

Il COA, preso atto della richiesta del tentativo di conciliazione presentata dall'avv. * per conto dell'Ing. * nei confronti dell'avv. *, delega i cons.ri Schiona e Sabatini.

Alle ore 21,00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE